

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI AREA BOSCHIVA

Tra

Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, via _____ n. ___, C.F. _____, - Sindaco pro tempore e rappresentante legale del comune di Gravellona Lomellina , di seguito **comodante**;

e

Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, via _____ n. ___, C.F. _____, rappresentante legale all'A.S.D. Arcieri Telemachos con sede in Piazza Garibaldi, 26 – Cilavegna – codice Fitarco 04153 di seguito **comodatario**

si conviene e stipula quanto segue:

1) Oggetto.

Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il solo uso stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2026, con esclusione di ogni altro, l'area boschiva sita in Gravellona Lomellina – località Montegiano- , censita al N.C.E.U. del Comune di Gravellona Lomellina , foglio 15 , particella 189, di proprietà del comodante.

2) Divieti e obblighi.

Il comodatario si impegna a :

- Conservare e custodire l'area boschiva con la dovuta diligenza, provvedendo alla ordinaria manutenzione;
- Allestire l'area con strutture amovibili, non invasive e temporanee, senza modifiche permanenti dei luoghi;
- Garantire la sicurezza degli atleti e di eventuali terzi (segnalando l'area con cartelli sul perimetro e sul varco di accesso);
- Rispettare l'ambiente naturale e la vegetazione esistente con pulizia del sottobosco;
- Mantenere l'area affidata in condizioni decorose, garantendo la raccolta e rimozione dei rifiuti urbani;
- Ripristinare lo stato originario dei luoghi al termine dell'utilizzo;
- Attenersi a ogni prescrizione e condizione che sarà dettata e stabilita dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento;
- A non modificare né trasformare il terreno, restituendolo al termine del presente contratto nello stato di fatto e di diritto in cui lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

È fatto divieto al comodatario di concedere a terzi, anche in via precaria e/o temporanea, il godimento dell'immobile senza preventivo consenso scritto del comodante, pena la risoluzione *ipso iure* del presente contratto.

3) Durata.

Il presente contratto è stipulato a tempo determinato con decorrenza dal 01.02.2026 per anni uno. Il comodatario si impegna a restituire l'area boschiva al comodante al termine

del contratto, ovvero alla cessazione delle necessità per le quali è stato concesso il comodato.

4) Spese.

Le eventuali spese accessorie sono a carico del comodatario.

Le spese ordinarie connesse all'utilizzo del bene restano a carico del comodatario.

5) Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti dichiarano applicabili le norme in materia di comodato di cui agli artt. 1803-1812 c.c.

Luogo, data _____

Il comodante

Il comodatario
